

Anna Maria Nico

**La giustizia di Strasburgo e la deflazione dei giudizi pendenti innanzi alla Corte.
Riflessioni sul procedimento di adozione delle decisioni del Giudice unico introdotto
dal Protocollo XIV.**

SOMMARIO: 1. *Il rafforzamento degli strumenti di tutela giurisdizionale previsto dal Protocollo XIV.* 2. - *Il procedimento innanzi al Giudice unico senza le garanzie del giusto processo.* - 3. *Diritto di difesa vs ragionevole durata: la sostanziale vanificazione della tutela sussidiaria innanzi alla Corte di Strasburgo.*

1. Il rafforzamento degli strumenti di tutela giurisdizionale previsto dal Protocollo XIV.

Il sistema di tutela dei diritti umani previsti nella [CEDU](#), che trova attuazione nei c.d. “diritti alla tutela giurisdizionale (artt. 5, 6, 7)”¹, ha ottenuto nel corso del tempo un graduale e significativo rafforzamento dovuto a non pochi dei 14 Protocolli aggiuntivi sinora introdotti. La garanzia giurisdizionale che fa capo alla Corte europea dei diritti dell’uomo, alla quale possono ricorrere non solo gli Stati ma anche i singoli laddove rilevino la violazione di un diritto riconosciuto dalla Convenzione, è stata una delle più significative innovazioni introdotte con il Protocollo 11², in quanto, negli Stati aderenti alla Convenzione, “per il cittadino la protezione dei diritti umani non è riflessa – tutelata, cioè, per il tramite assunto dal destinatario della norma che è lo Stato (...) – ma diretta, proprio perché i diritti umani ineriscono al singolo quale attributo della sua personalità e la Convenzione non si limita a riconoscere formalmente la loro esistenza ma attribuisce al singolo anche la legittimazione attiva per garantire la tutela giurisdizionale”³. Per tale motivo si ritiene che il “successo” della Convenzione rispetto ad altri atti simili sia da ricondurre proprio alla previsione normativa che consente al singolo di rivolgersi, seppur in via sussidiaria, direttamente alla Corte di Strasburgo consentendo così una tutela diretta dei

¹ La distinzione la si deve a GREGORI G., *La tutela europea dei diritti dell’uomo*, SugarCo, Milano, 1979, 11 ss.

² Cfr. PORCHIA O., *Consiglio d’Europa*, in *Dig. disc. pubbl.*, ad vocem, Agg. II, Utet, Torino, 2005, 195 ss.

³ Così ESPOSITO V., *Il ruolo del giudice nazionale per la tutela dei diritti dell’uomo*, in *Quaderni del C.S.M.*, 2001, 418 (nota 2).

diritti umani ⁴. La Convenzione, infatti, non si limita a riconoscere al cittadino la titolarità di un diritto, ma impone allo Stato membro di adottare “le misure ragionevoli ed adeguate per proteggere i diritti riconosciuti” ⁵. Ci troviamo di fronte, quindi, a “diritti soggettivi perfetti che, come tali, devono trovare la loro tutela all’interno del sistema nazionale. A tale garanzia la Convenzione aggiunge, inoltre, un sistema di tutela sovranazionale, mediante il meccanismo di controllo, anch’esso di carattere giurisdizionale, attribuito alla Corte europea” ⁶.

La tutela offerta dal diritto pattizio, da un punto di vista procedurale, ha avuto, come si è detto, una svolta decisiva con l’approvazione e l’entrata in vigore del Protocollo 11 ⁷, con il quale, peraltro, non solo è stato assicurato il ricorso diretto alla Corte, ma è stato anche semplificato il procedimento di ammissibilità dei ricorsi proposti, il cui vaglio veniva esperito dalla stessa Corte e non più dalla Commissione.

Prima di tale momento la tutela offerta ai ricorsi individuali veniva demandata ad una accettazione preventiva da parte degli Stati, che poteva essere anche a tempo determinato, e, come è ovvio, subordinava le azioni individuali alla volontà dello Stato.

La elaborazione e l’approvazione del Protocollo 11, che ha comportato la fusione della Commissione e della Corte nella sola Corte, ha avuto un “iter” piuttosto complesso, durato più di un decennio. Invero, mentre, da un lato, già prima dell’adozione del Protocollo la Corte europea aveva più volte evidenziato la necessità di modificare il meccanismo per l’attivazione dei ricorsi individuali essendo quest’ultimo non in linea con lo spirito e le finalità della Convenzione, quale, appunto, atto finalizzato alla “garanzia collettiva dei diritti e delle libertà” ⁸, dall’altro, sotto il profilo operativo, era stata delineata la duplice possibilità di istituire un sistema o con una Corte unica, come poi è avvenuto, oppure con due organi giurisdizionali in grado di assicurare il doppio grado di giudizio ⁹. Lo

⁴ In tal senso, PATRONE I., *Il nuovo art. 111 della Costituzione e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali*, in CIVININI M. G., VERARDI C. M. (a cura di), *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo civile*, Franco Angeli, Milano, 2001, 160.

⁵ Cedu, Aircy c. Irlanda, 9 ottobre 1979

⁶ ESPOSITO V., *Il ruolo del giudice nazionale per la tutela dei diritti dell’uomo*, cit., 418 (nota 2).

⁷ Il Protocollo 11 è entrato in vigore il 1 novembre 1998.

⁸ Cfr. CIUFFETTI C., *La tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali a dieci anni dall’entrata in vigore del Protocollo n. 11 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali*, in www.federalismi.it, 2008, 3 ss., e le sentenze ivi richiamate Loizidou c. Turchia del 23.3.1995 e Irlanda c. Regno Unito del 18.1.1978.

⁹ ZANGHÌ C., *Convenzione europea dei diritti dell’uomo*, in *Enc. giur. Treccani, ad vocem*, Roma, 2002, 2, rammenta che “per molto tempo il problema non ha trovato soluzione, fintantoché non si è giunti a quello

snellimento del procedimento per l'accesso alla Corte ha determinato, come è noto, un aumento del carico di lavoro di quest'ultima, tanto da rendere a sua volta il procedimento volto a decidere il ricorso alla [CEDU](#) particolarmente lungo ¹⁰.

Al fine di ovviare a tale problema, non solo in diverse occasioni la Corte ha invitato le Alte Parti a dotarsi di rimedi interni finalizzati a ridurre il contenzioso ma, proprio per accelerare l'iter dei procedimenti giurisdizionali instaurati e instaurandi innanzi alla Corte stessa, l'1.6.2010 è entrato in vigore il Protocollo n. 14 (redatto il 13.5.2004) contenente, da un lato, disposizioni finalizzate a rendere più celeri i tempi di conclusione dei ricorsi individuali, dall'altro, norme destinate a rendere più incisive le decisioni della Corte ¹¹. Per ciò che riguarda il primo aspetto, e solo su questo ci si soffermerà in questa sede, ovverosia la ragionevolezza dei tempi di svolgimento dei procedimenti giurisdizionali che devono essere decisi dalla Corte, si è previsto che “il giudice unico può dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo della Corte un ricorso individuale (...), quando tale decisione può essere adottata senza ulteriori accertamenti” (art. 27, Conv.). Con il medesimo spirito deve intendersi, inoltre, l'art. 28 lett. b) laddove si prevede che è attribuita a comitati di tre giudici la competenza a decidere definitivamente sui ricorsi quando riguardino questioni per le quali vi sia una giurisprudenza consolidata della Corte. L'introduzione di nuovi criteri di ricevibilità sono stati previsti all'art. 35, par. 3, lett. a, quando il ricorso sia ritenuto incompatibile con le disposizioni della Convenzione o manifestamente infondato o abusivo; o (lett. b) quando emerga che il ricorrente non abbia subito alcun pregiudizio importante, salvo i casi in cui s'imponga un ulteriore esame del ricorso al fine della salvaguardia dei diritti dell'uomo secondo la [CEDU](#) e i suoi protocolli.

2. Il procedimento innanzi al Giudice unico senza le garanzie del giusto processo.

che comunemente è ricordato come il «compromesso di Stoccolma» raggiunto dal Comitato dei Ministri alla riunione del 28 marzo 1993. Tale conclusione fu poi confermata dal vertice dei Capi di stato e di Governo a Vienna nell'ottobre del 1993 ed ha quindi permesso al Comitato dei Ministri di dare uno specifico mandato al Comitato di esperti che ha potuto redigere il progetto di Protocollo poi adottato dalla stesso Comitato dei Ministri l'11 maggio 1994 e divenuto il Protocollo 11 alla Convenzione”.

¹⁰ Cfr. CIUFFETTI C., *La tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali a dieci anni dall'entrata in vigore del Protocollo n. 11 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, cit., 3 ss. Al riguardo altresì ZAGREBELSKY V., *La conferenza di Interlaken per assicurare l'avvenire della Corte europea dei diritti umani*, in *Dir. umani e dir. int.*, 2010, 309 ss.

¹¹ Il Protocollo 14 è entrato in vigore soltanto nel 2010 per la mancata ratifica da parte della Russia. Nel frattempo alcuni degli Stati che avevano già ratificato l'atto, hanno ottenuto l'applicazione parziale di alcune disposizioni ivi contenute con la stipula di un Protocollo provvisorio, il 14 bis, adottato a Madrid il 12.5.2009.

Le modifiche apportate con il Protocollo 14 (che avevano come finalità lo snellimento e la semplificazione delle procedure di esame delle istanze presentate alla Corte), però, hanno mostrato, nella applicazione pratica, degli aspetti che sembrano mettere in dubbio l'intero sistema di garanzia offerto dalla Corte di Strasburgo.

Infatti, ciò che doveva costituire un sistema introdotto per ridurre i tempi di svolgimento dei giudizi instaurati innanzi alla Corte e la cui ricaduta era ascrivibile ad un beneficio per il soggetto-ricorrente, che così poteva ottenere (soprattutto) dalla Corte una decisione nel rispetto del principio del giusto processo, ha avuto effetti controproducenti proprio sul diritto di difesa, in quanto le nuove cause di irricevibilità introdotte nell'art. 35 si sono rivelate solo un mezzo bensì deflattivo del carico dei giudizi pendenti, ma suscettibile di minare gli stessi diritti riconosciuti dalla Convenzione ¹².

La prima, si potrebbe dire, "peculiarità" introdotta dal protocollo 14 è individuabile nell'aver attribuito il potere di decidere sulla irricevibilità del ricorso ad un "giudice unico" (la cui nomina è affidata al Presidente della Corte), il quale, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento della Corte, viene coadiuvato nella fase istruttoria da alcuni relatori non giudiziari, i c.d. *rapporteurs* ¹³, ovvero, come chiarito dallo stesso rapporto esplicativo al Protocollo 14, personale amministrativo che abbia comunque requisiti di indipendenza ed imparzialità, il cui compito consiste nel filtrare il lavoro del Giudice unico attraverso una preliminare analisi del caso, che "*will be submitted directly to the single judge for decision*" ¹⁴.

Da quanto si evince dal testo del Protocollo 14, dal Regolamento, dal Rapporto esplicativo del Protocollo e dalla stessa prassi -che vede già nel 2010 un cospicuo numero di ricorsi esaminati dal giudice unico- i ricorsi vengono sostanzialmente decisi dai *rapporteurs*, mentre il provvedimento formale viene assunto dal giudice unico. Nè potrebbe essere diversamente alla luce della circostanza che, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della Conv., "un giudice che siede in qualità di giudice unico non esamina alcun ricorso presentato contro l'Alta Parte contraente a titolo della quale tale giudice è eletto" e sono

¹² Cfr. TANZARELLA P., *Il futuro della Corte europea dei diritti dopo il Protocollo XIV*, in *Quad. cost.*, 2010, 423 ss.

¹³ Per distinguerli dagli *assessors* che, invece, nel linguaggio comune indica soggetti con funzioni giurisdizionali.

¹⁴ Cfr. il Rapporto esplicativo al Protocollo 14, par. 59.

quindi in realtà i *rapporteurs* i soggetti che, conoscendo l'ordinamento giuridico da cui il ricorso proviene, provvedono ad esaminarlo e di fatto a decidere sulla sua ricevibilità.

Ciò genera una serie di delicati problemi, certamente non risolti dalla affermazione contenuta nel Rapporto esplicativo al Protocollo 14, par. 59, secondo cui il personale amministrativo che svolge il ruolo di *non-judicial rapporteur* (art. 27, par. 3 del Reg.) deve avere i necessari requisiti di indipendenza e imparzialità. E' forse superfluo sottolineare come l'appartenenza all'apparato amministrativo dei *rapporteurs* mal si concilia con l'idea che questi possano essere indipendenti e imparziali rispetto al proprio ruolo di provenienza quando svolgono funzioni giurisdizionali.

Per quanto riguarda, poi, gli aspetti più propriamente sostanziali delle decisioni adottate dal Giudice unico, deve evidenziarsi che le previsioni del Protocollo sulle modalità ed i contenuti dei provvedimenti monocratici non risultano in linea con i principi ispiratori della Convenzione, ma per lo più, in aperto contrasto con essi.

Le contraddizioni più evidenti sono rinvenibili proprio con gli artt. 6, 13, 45 e 53 della Convenzione.

Con riferimento alle prime due disposizioni, il diritto ad ottenere un processo equo risulta essere ampiamente vanificato dalla successivo articolo 27, par. 2, introdotto dal Protocollo 14, secondo il quale la decisione del Giudice unico è definitiva. La dichiarazione di irricevibilità, pertanto, non essendo suscettibile di alcuna revisione o riesame rimane sprovvista di qualunque forma di controllo.

Tenuto conto, in generale, del fatto che nel procedimento giurisdizionale la dichiarazione di irricevibilità di un ricorso costituisce un impedimento all'esame del merito dell'atto introduttivo del giudizio, tale "gravoso" filtro al diritto di difesa necessita di essere affiancato da forme di garanzie che consentano al ricorrente di verificare la correttezza della decisione adottata. Queste forme si sostanziano nella revisione delle decisioni, nell'assicurare il contraddittorio tra le parti e nella motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. Siffatte garanzie, espressamente sancite nella Convenzione, subiscono nelle decisioni del Giudice unico una sorta di "sospensione" della loro efficacia con conseguenze paradossali, come si vedrà in seguito, nel rapporto tra il sistema [CEDU](#) e quello degli Stati nazionali.

Per quel che attiene la definitività delle decisioni del Giudice unico, cioè la non previsione della loro appellabilità e, quindi, la eventuale revisionabilità del provvedimento

giudiziale adottato, questa si traduce non solo nella violazione del tradizionale principio del doppio grado di giurisdizione, previsto negli ordinamenti statuali, ma anche ed in particolare del principio, proprio della Convenzione, della sussidiarietà del giudizio esperibile innanzi alla Corte. Infatti, laddove viene sancito, da un lato, che l'esperibilità dell'azione innanzi alla Corte può verificarsi solo dopo aver esaurito tutte le vie di ricorso interne, e quindi, come può avvenire nel caso italiano, anche dopo che un giudizio sia durato un decennio, e la stessa Convenzione prevede, da un altro lato, delle strettoie che impediscono l'accesso stesso alla giustizia convenzionale, la garanzia derivante dall'adesione al diritto pattizio viene grandemente limitata da un difficile accesso alla Corte.

Inoltre, nelle nuove disposizioni introdotte con il Protocollo 14 è rinvenibile un aggravamento della procedura per adire la Corte anche nell'ipotesi in cui il giudice unico dovesse dichiarare ricevibile il ricorso esaminato. Al riguardo l'art. 27, comma 3, prevede che il ricorso non dichiarato irricevibile debba essere trasmesso a un Comitato, il quale, secondo l'art. 28, comma 1, lett. a), può, a sua volta, dichiararlo irricevibile. In tal modo, mentre alla dichiarazione di irricevibilità del giudice unico è riservato lo *status* della definitività, a quella di ricevibilità, invece, è attribuito quello della "provvisorietà" o, meglio, è consentito che d'ufficio venga riformato. In tal modo il ricorso che ha superato il filtro del Giudice unico con un provvedimento favorevole (di ricevibilità) dovrà essere sottoposto ad un nuovo esame da parte del Comitato, sostanzialmente penalizzando ancora una volta la posizione del ricorrente ¹⁵.

Menzione a parte, poi, va riservata al contenuto, anzi all'assenza di contenuto, del provvedimento di irricevibilità adottato dal Giudice unico, tenuto conto che tali atti, nella prassi finora consolidata, non sono in alcun modo motivati.

Le pronunce in parola, infatti, vengono rese con un mero richiamo all'art. 35 senza, però, evidenziare quali dei tanti elementi previsti da siffatta disposizione siano stati effettivamente presi in considerazione ai fini della decisione (cfr. per tutti, a titolo esemplificativo, i recenti provvedimenti del giudice unico M. Villiger resi in data 18.4.2012 nei ricorsi 6782/11 e 6792/11, in data 10.5.2012 nel ricorso n. 43959/09 e in data 7.9.2011 nel ricorso n.18211/11).

¹⁵ Sul punto cfr. PALLADINO R., *Giudice unico e ricorsi irricevibili nel protocollo n. 14 alla CEDU*, in *Riv. coop. giur. int.*, 2012, 96 ss.

Come è noto, però, le condizioni di ricevibilità previste nelle richiamate disposizioni sono molteplici per cui, non essendo specificato alcunché al riguardo, alla parte è impedito di comprendere quali siano le ragioni che hanno indotto il Giudice ad assumere tale determinazione.

Tale prassi, ormai consolidata, da un lato, contrasta apertamente con i diritti espressamente sanciti nella Convenzione e nello specifico con le prescrizioni di cui all'art. 45 della Convenzione, secondo cui “le sentenze e le decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o irricevibili devono essere motivate”; dall'altro, la omessa motivazione, concretizzando la violazione del diritto di difesa, e più in generale dell'equo processo, dà luogo al paradosso secondo cui l'individuo che ha adito la [CEDU](#) al fine di far accertare la inosservanza da parte del proprio Stato della garanzia del giusto processo si ritrova a non vedersi tutelare siffatto diritto neppure dinanzi alla Corte di Strasburgo, che in tal modo nega di fatto il diritto di difesa sussidiaria previsto dal primo comma dell'art. 35 della Convenzione.

Infine, un'ultima notazione, e non per importanza, va riservata sempre alla procedura di adozione del provvedimento del Giudice unico, il quale viene assunto in assenza di contraddittorio. La totale mancanza del rispetto anche di tale fondamentale diritto, sebbene si ponga in linea con i precetti contenuti nel protocollo 14 finalizzati ad accelerare i procedimenti innanzi alla Corte (ma non con l'art. 38 della Convenzione), costituisce, tuttavia, una ulteriore violazione del diritto ad ottenere un processo equo, tenuto conto delle conseguenze della decisione sul ricorso proposto, vale a dire della definitività del provvedimento adottato.

3. Diritto di difesa vs ragionevole durata: la sostanziale vanificazione della tutela sussidiaria innanzi alla Corte di Strasburgo.

La procedura innanzi al Giudice unico è stata introdotta, come già detto, allo scopo di alleggerire il carico dei ruoli della Corte che da molto tempo si trova a non rispettare i tempi ragionevoli per la conclusione dei procedimenti pendenti. Le misure deflative previste dal Protocollo 14 e dal Regolamento della Corte, senza dubbio pregevoli nella loro finalità, non hanno tenuto conto e non contengono al proprio interno, però, delle contromisure capaci di creare un bilanciamento tra l'interesse a contenere i tempi di conclusione dei giudizi, e quindi a rendere equo il processo come richiede l'art. 6, e gli altri diritti “giurisdizionali”

che fanno specifico riferimento al diritto di difesa. In altre parole, l'intento della riforma, almeno nelle disposizioni considerate, sembra "ignorare" tutte le altre articolazioni del giusto processo, talora più rilevanti della durata processuale.

Ci si trova dinanzi ad un fenomeno che si può esprimere in una sola frase: *diritto di difesa vs ragionevole durata*. E' noto da sempre che nell'ambito dell'ampio diritto ad ottenere un processo equo le diverse espressioni del medesimo diritto possono trovarsi a confliggere tra di loro. Ove si verificassero queste ipotesi il bilanciamento deve tendere però ad evitare che la compressione di alcuni di questi diritti in favore di altri possa vanificare il diritto in sé.

Orbene, nel caso di specie, l'antinomia in questione trova concretezza nell'ambito della stessa Convenzione con la conseguenza che una sua possibile risoluzione può essere individuata soltanto al suo interno, atteso che gli Stati contraenti, una volta ratificato il Protocollo, possono intervenire, salvo i casi in cui si intenda recedere dall'accordo raggiunto, soltanto chiedendo una diversa interpretazione della Convenzione alla Corte di Strasburgo. La problematica in parola, quindi, si concretizza e deve trovare soluzione nell'ambito del diritto convenzionale, non coinvolgendo, in questo caso, se non indirettamente, i rapporti con il diritto interno. Se si trattasse, infatti, di dover risolvere il contrasto tra i due ordinamenti, il confronto tra le nuove disposizioni introdotte con il Protocollo 14 (che, come si è visto, limitano, violandolo, il diritto di difesa) e quelle costituzionali e sub costituzionali ¹⁶, che regolano tale materia, porterebbe all'esito che il livello di protezione garantito dal diritto interno risulterebbe più elevato rispetto a quello della Convenzione. L'art. 53 della Convenzione, quale clausola di salvaguardia (nessuna disposizione della Convenzione può limitare o pregiudicare i diritti riconosciuti dalle Parti contraenti), determinerebbe, quindi, l'applicabilità del diritto nazionale invece di quello convenzionale ¹⁷.

¹⁶ Ci si riferisce in particolare alla Legge Pinto, che in seguito alle modifiche di recente apportate con il D.L. n. 83 del 22.6.2012 (convertito con legge n. 134 del 7.8.2012), ha anch'essa previsto che il ricorso proposto per equa riparazione possa essere deciso dal solo presidente della corte d'appello, ma ha altresì statuito che il decreto con il quale in tutto o in parte lo respinge, anche per inammissibilità o per manifesta infondatezza, possa essere opposto innanzi alla corte d'appello.

¹⁷ Come rilevato da PATRONO M., *Riverberi interpretativi ed applicativi del "nuovo" articolo 111 Cost. sulla organizzazione della giustizia (ragionando tra diritto vigente e diritto futuro)*, in *Sudi in onore di Gianni Ferrara*, Torino, 2005, 43, con riguardo alla ragionevole durata del processo, ad esempio, l'art. 111 della Costituzione può ritenersi più garantista rispetto all'art. 6 della CEDU, così come interpretato dalla Corte di Strasburgo. Infatti, "la formula "ogni processo" con cui si apre il secondo comma dell'art. 111, nonché il generale riferimento alla "giurisdizione" come quella che deve attuarsi "mediante il giusto

Nel caso di specie, invece, ciò che determina l'intervento della Corte europea è la richiesta di una pronuncia su un diritto (presuntivamente) leso dall'ordinamento interno a cui si vuole trovare riparazione (*restitutio in integrum*), in via sussidiaria, attraverso le garanzie previste dalla [CEDU](#). L'ultima spiaggia offerta dalla Corte europea consente, infatti, di riparare la lesione di diritti che gli ordinamenti degli Stati contraenti hanno violato in quanto o prevedono un livello di protezione meno favorevole di quello della [CEDU](#), oppure, anche se uguale o maggiore alle previsioni convenzionali, non lo hanno garantito. Questa ulteriore tutela riveniente dalla sussidiarietà dell'intervento della Corte può essere vanificata da una pronuncia di irricevibilità adottata senza le essenziali e sufficienti garanzie processuali. Il soggetto che ha adito la Corte si ritrova, invece, a dover "subire" una eventuale decisione di irricevibilità che non proviene dalla Corte ma da un giudice unico, la cui pronuncia viene adottata in assenza del contraddittorio, priva di una qualsivoglia motivazione e per di più non appellabile. Le garanzie processuali che molti degli Stati contraenti della Convenzione conoscono e assicurano già da prima della sua ratifica e che con essa dovrebbero tendere a migliorare, vengono di fatto compresse o sacrificate.

Alla parte che ha adito la Corte per ottenere una giustizia "giusta", non rimane altra scelta se non quella o di "accettare supinamente" la decisione del Giudice unico e di conseguenza quanto previsto dal Protocollo e dal Regolamento, oppure di denunciare la legittimità del Protocollo, attraverso la proposizione di un nuovo ricorso, chiedendo che la Corte interpretandolo possa, conformemente allo spirito della Convenzione, "smussare" le asperità del sistema giustiziale introdotte con il Protocollo 14, allineandolo con le tante garanzie sul giusto processo contenute nella Convenzione.

processo", obbliga le giurisdizioni di qualunque specie, ordinaria, amministrativa e militare, a svolgersi – nelle varie fasi e gradi di giudizio- "nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale", nonché ad avere una durata "ragionevole" (...) Così, non v'è alcun dubbio che sia tenuto a conformarsi alla regola della "ragionevole" durata anche il *processo tributario*, malgrado che la Corte europea di Strasburgo, nel caso *Ferrazzini v. Italia*, 12 luglio 2001, n. 44759/1998, abbia affermato – con riferimento appunto all'art. 6 comma 1 della Convenzione europea- che il processo tributario [ne] resta sottratto (...). Occorre tener presente, tuttavia, che la Convenzione europea si limita –come ben sappiamo- a stabilire un *minimo inderogabile* di tutela dei diritti fondamentali, al di là del quale si pone la tutela ulteriore e più ampia eventualmente offerta dagli Stati membri e, nel caso di specie, dal nuovo art. 111".